CIRCOLARE N. 51/2025

Pordenone, 04 Settembre 2025

Ai gentili Clienti

Loro sedi

SPECIALE agosto 2025 - La Legge delega per la Riforma fiscale in sintesi

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge n. 120/2025, con cui vengono apportate alcune modifiche alla Legge n. 111/2023 recante la delega al Governo per la Riforma fiscale.

Di seguito si riportano le modiche introdotte

Art. 1	**Delega al Governo per la revisione del sistema tributario e termini di attuazione** Viene prorogata da 24 a 36 mesi, decorrenti dal 29 agosto 2023, la delega al Governo ad adottare, fermo restando i diversi termini previsti dal successivo art. 21 in tema di Testi unici e Codice del diritto tributario, uno o più Decreti Legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Inoltre, modificando il successivo comma 6, è stabilito che il Governo è delegato ad adottare uno o più Decreti Legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei Decreti Legislativi adottati, entro 24 mesi decorrenti dalla data di cui al comma 1 ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 4 che si ricorda prevede che qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari previsti scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 90 giorni, il tutto sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti.
Art. 9	**Ulteriori principi e criteri direttivi** In materia di crisi di impresa, viene prevista_la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli artt. 23, 63, 64-*bis*, 88, 245 e 284-*bis*, D.Lgs. n. 14/2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Art. 15	**Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici** Vengono apportate delle modifiche alla delega in materia di giochi, per effetto delle quali il Governo nell'esercizio della delega deve osservare, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'art. 119, Costituzione, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione in materia di giochi pubblici:

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	1. introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché a prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo (DGA) e di gioco minorile, quali: a. revisione dei limiti di giocata e di vincita; b. obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; c. rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; d. previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; e. certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; f. divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di 18 anni; g. impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; 2. revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino e revisione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco.
Art. 19	**Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario** Per effetto delle modifiche introdotte, il Governo nell'esercizio della delega deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario: 1. coerentemente con il potenziamento dell'istituto dell'autotutela, preordinato a prevenire l'instaurarsi di contenziosi in sede giudiziale quando questi possano essere definiti in via amministrativa, modifiche sui vigenti istituti aventi finalità deflattive e operanti anteriormente alla costituzione in giudizio della parte resistente (di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 546/1992) ossia, dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, nei cui confronti sia stato proposto ricorso. La finalità è quella del massimo contenimento dei tempi di conclusione delle controversie tributarie e di riduzione del contenzioso, come previsto dal PNRR; 2. ampliare e potenziare l'informatizzazione della Giustizia tributaria mediante:

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	a. norme di semplificazione processuale che siano funzionalmente orientate a una completa digitalizzazione del processo; b. utilizzo obbligatorio di modelli predefiniti per la redazione di atti processuali, verbali e provvedimenti giurisdizionali; c. disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione dell'obbligo di utilizzo di modalità telematiche; d. previsione che la discussione da remoto della causa possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite, mediante apposita istanza da notificare, ferma in ogni caso la possibilità per le altre parti di discutere in presenza, limitando la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente; 3. modificazione dell'art. 57, D.P.R. n. 602/1973, prevedendo, in materia di esecuzione tributaria, un intervento di razionalizzazione nel riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile. In particolare, viene consentito al ricorrente di proporre opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617, c.p.c.) davanti al giudice tributario, ma solo nell'evenienza in cui si censuri la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973; 4. rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo; 5. al fine di abbreviare ulteriormente le tempistiche del processo tributario e impedire la progressione dell'attività di riscossione, la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali deve avvenire entro 7 giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei 30 giorni successivi alla comunicazione del dispositivo; 6. introduzione di misure volte ad accelerare la fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo; 7. adozione di interventi di deflazione del contenzioso, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione; 8. previsione dell'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; 9. possibilità, per tutti i cittadini, di accedere alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della Giustizia tributaria gestite dal MEF, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa; 10. ridefinire l'assetto territoriale delle CGT di I e delle sezioni staccate delle CGT di II grado, anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali, ad esempio, l'estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti della circoscrizione, gli enti impositori e della riscossione; 11. prevedere una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale, in modo da assicurare la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria presso le CGT di I e II grado, alle quali sono devolute le competenze degli uffici accorpati o soppressi, assicurando al contempo ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni già esercitate presso le CGT di provenienza; 12. uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente CdM e al presidente della CGT di II grado nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio.
Art. 21	**Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di Testi unici e di un Codice del diritto tributario** Viene proroga la delega al Governo per l'adozione uno o più Decreti Legislativi, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di Testi unici al 31 dicembre 2026.

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***